

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

SERVIZIO TECNICO CENTRALE

ISPettorato InseDIamenti Civili, Commerciali, Artigianali ed Industriali

(Chiarimento)
PROT. n° P341/4130

Roma, 20 febbraio 1995

OGGETTO: Oleodotti – risposta a quesito.

In relazione al quesito posto con nota prot. n. 500 del 18/1/1995, nel mentre si puntualizza che la problematica sollevata non trova riscontro nella vigente normativa di cui al DM 31/7/1934 la quale, al punto 61 lettera B) sub-lettera b), si limita a prendere in considerazione le sole distanze, peraltro da adottare di concerto con gli Enti interessati, tra oleodotti e linee ferroviarie e/o grandi strade, si chiarisce subito che la richiamata normativa di cui al D.M. 24/11/1984 non può trovare applicazione al caso in specie. Per quest'ultimo, trattandosi di attraversamento di area privata, è giocoforza fare riferimento all'unico vincolo distanziale costituito dall'imposta servitù con estensione di un metro per parte dall'asse dell'oleodotto.

Lo scrivente Ufficio é pertanto del parere che codesto Comando, stante il progettato ampliamento del limitrofo complesso industriale mediante costruzione di un edificio per uffici a distanza di 3 m dall'oleodotto, impartisca quantomeno le seguenti condizioni cautelative:

a) adozione di idonee precauzioni durante le fasi di realizzazione del nuovo edificio atte a prevenire danneggiamenti, anche accidentali, della condotta;

b) interdizione posa di condutture idriche, fognarie ed elettriche lungo il tratto compreso tra l'oleodotto ed il nuovo edificio o, qualora assolutamente non possibile, che la posa stessa avvenga con approntamento di adeguati accorgimenti atti ad evitare interferenze tra condutture ed oleodotto;

c) apposizione lungo la direttrice di snodo dell'oleodotto di segnaletica indicante la presenza di quest'ultimo.

Richiesta del Comando

E' pervenuta a questo Comando una richiesta di parere preventivo relativi all'ampliamento di un complesso industriale per la produzione di arredamenti, consistente nell'edificazione, in adiacenza al preesistente edificio, di un corpo di fabbrica da adibire ad uffici.

All'interno dell'area produttiva, si snoda un oleodotto militare adibito al trasferimento di prodotti petroliferi raffinati avente un diametro di 6 pollici ed una pressione d'esercizio talvolta superiore a 60 bar.

L'Aeronautica Militare, tramite l'ufficio Deposito Rete Pol. Servizi Rifornimenti, dell'Areoporto di Parma, ha comunicato al titolare della ditta, il quale chiedeva di poter edificare a tre metri di distanza dall'oleodotto, che trattandosi di problematico attinente la sicurezza antincendi, essa è di competenza del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e che la salvaguardia dell'impianto militare è stata garantita con l'imposizione di una servitù che si estende per un metro per parte dall'asse dell'oleodotto e pertanto sulla predetta fascia è interdetta l'effettuazione di qualsiasi opera in elevazione o sotterranea.

Il D.M. 31 luglio 1934 (Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali e per il trasporto degli oli stessi), al punto 61, detta i criteri di sicurezza da adottarsi dai manufatti.

Ciò premesso, al fine di dirimere ogni dubbio interpretativo e per uniformità di indirizzo, si chiede a codesto Ministero se in ottemperanza all'art. 12 del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 577 può ritenersi valido adottare le distanze di sicurezza indicate nella Tabella 1 (Correlazione tra distanze della condotta – la natura del terreno di posa - il tipo di manufatto adottato) del D.M. 24 novembre 1984 - Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità superiore a 0,8.